

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	11
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	14
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	15
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	19
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	37
AGRICOLTURA (XIII)	»	50
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	60
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	62

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 – Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 – Governo, approvato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, illustra brevemente i contenuti del decreto-legge all'esame del Comitato, facendo presente

che, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal Senato, esso consta di 25 articoli, vertenti in materia di prestazione energetica nell'edilizia, proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica, istituzione di una banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili; qualificazione degli installatori degli impianti da fonti rinnovabili e requisiti degli impianti termici e, infine, modifica della disciplina dell'IVA sulla cessione di prodotti editoriali e sulla somministrazione di alimenti e bevande, al fine, come chiarito nella relazione illustrativa, di contribuire alla copertura finanziaria per le misure contenute nel decreto.

Venendo agli aspetti che più interessano le competenze del Comitato per la legislazione, fa presente che la nuova disciplina sulla procedura per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici appare problematica sia in relazione al coordinamento interno tra le varie misure previste, sia in relazione al suo impatto sull'ordinamento, anche tenuto conto che essa va in parte a sovrapporsi alla nuova disciplina contenuta nei recentissimi regolamenti n. 74 e 75 del 2013, intervenuti in

attuazione della normativa previgente, e che entreranno in vigore il 12 luglio prossimo.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1310 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge contiene un complesso di misure – che trovano, nella maggior parte dei casi, puntuale indicazione nel titolo e nel preambolo – volte al recepimento della normativa europea in materia di prestazione energetica nell'edilizia, nonché al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e al sostegno dell'occupazione; a tali interventi se ne aggiungono altri, contenuti, rispettivamente, agli articoli da 14 a 16 e agli articoli 19 e 20 che, pur non trovando espressa menzione né nel titolo né nel preambolo del decreto-legge, risultano comunque connessi agli ambiti materiali disciplinati dal provvedimento. Si tratta, in particolare, della proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica (contenuta agli articoli da 14 a 16) e della modifica della disciplina dell'IVA sulla cessione di prodotti editoriali e sulla somministrazione di alimenti e bevande (contenuta agli articoli 19 e 20), finalizzata, come chiarito nella relazione illustrativa, ad individuare idonea copertura finanziaria per le misure contenute nel decreto;

da ultimo, si segnala che – a dispetto di un'agevole comprensione dei contenuti del decreto – gli articoli del decreto-legge non risultano raggruppati in partizioni di livello superiore e che le disposizioni “in materia di coesione sociale” pur trovando indicazione sia nel titolo che nel preambolo del decreto-legge, risultano tuttavia sprovviste di una propria e autonoma evidenziazione nel corpo del testo, essendo contenute al comma 1 dell'articolo 21, rubricato “*Disposizioni finanziarie*”;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, secondo una modalità di produzione legislativa non pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, all'articolo 4, comma 1, laddove ridefinisce gli adempimenti previsti dal testo previgente dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005 al fine di prevedere l'adozione di decreti interministeriali in luogo di decreti del Presidente della Repubblica, interviene a modificare la procedura per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento attuativo della disposizione nel testo previgente (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 16 aprile 2013, recante il numero 74, che entrerà in vigore il 12 luglio 2013); inoltre, il medesimo articolo 4, al comma 1, lettera *b*), inserisce, nell'ambito dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, un nuovo comma *1-bis*, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, cui affida, tra l'altro, la definizione dei requisiti per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei tecnici incaricati della certificazione energetica degli edifici, ancorché i suddetti requisiti siano stati anch'essi appena definiti con altro regolamento, sempre in data 16 aprile 2013 (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013), recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

peraltro, sempre in relazione alle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, il provvedimento, in base al combinato disposto degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 8, comma 1, lettera *b*), capoverso *5-sexies*, 9 e 13, che novellano, rispettiva-

mente, gli articoli 4, 6, 9, 11 e 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, delinea una procedura particolarmente complessa in quanto prevede: l'adozione di decreti interministeriali in luogo del decreto del Presidente della Repubblica attualmente previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005, di cui sopra; un successivo adempimento finalizzato, tra l'altro, alla previsione di procedure di calcolo semplificate rispetto a quelle previste con i citati decreti interministeriali (nuovo articolo 6, comma 12), da adottare sulla base di questi ultimi e con una procedura ancora più complessa (che include il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti); l'intesa con la Conferenza unificata per l'adozione dei decreti interministeriali previsti sia dal nuovo articolo 4, comma 1, sia dal nuovo articolo 6, comma 1, cui si somma la collaborazione che le regioni e le province autonome devono garantire allo stesso fine (per la definizione congiunta di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici) al Ministero dello sviluppo economico e al Dipartimento della funzione pubblica) (articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso 5-*sexies*, alinea e lettera *a*); la ricognizione delle norme tecniche europee da applicare, nelle more del loro aggiornamento (articolo 9); l'abrogazione, "dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1", del decreto del presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (articolo 13) e dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005 (articolo 18, comma 2);

il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il decreto-legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece all'articolo 6, comma 6-*bis*, che modifica in via non testuale la destinazione del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento

di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011; all'articolo 14, che proroga in maniera non testuale le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, modificandone – sempre in maniera non testuale – la disciplina (a partire dall'entità della somma detraibile, innalzata al 65 per cento delle spese sostenute) e all'articolo 16, che, al comma 1, novella l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di prorogare le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, mentre, al comma 2, ne integra la disciplina in maniera non testuale, estendendone l'ambito di applicazione anche all'acquisto di mobili;

il decreto-legge contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente ovvero a preannunciarne una nuova. A titolo esemplificativo, l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso 5-*quater*, rammenta che "I provvedimenti di cui al comma 5-*ter* devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo"; l'articolo 9 compie una mera ricognizione delle norme tecniche europee da applicare con riguardo alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, nelle more del loro aggiornamento; l'articolo 15 annuncia la "definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi" e, infine, l'articolo 17, comma 1, capoverso 1, ai fini della qualificazione degli installatori degli impianti da fonti rinnovabili, appare meramente ricognitivo del disposto dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008;

in relazione invece all'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 31/2010/UE, sulla prestazione energetica

nell'edilizia, effettuata mediante la novellazione del decreto legislativo n. 192 del 2005, il decreto-legge contiene definizioni che talora si sovrappongono tra di loro [a titolo esemplificativo, la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali costituisce oggetto della ridefinizione sia delle finalità perseguite dal decreto legislativo n. 28 del 2011 (articolo 1, comma 1, capoverso Art.1.1., lettera *h-ter*), sia degli oggetti da esso disciplinati (articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso *2-ter*, lettera *l*]; definizioni che si sovrappongono con quelle recate dal decreto legislativo n. 28 del 2011, che dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (per esempio, l'articolo 2, comma 1, capoverso *1-vicies quater*) si riferisce alla "*ristrutturazione importante di un edificio*" mentre l'articolo 2, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo n. 28/2011, con diversa formulazione, forse dovuta a traduzioni non coincidenti dalla normativa europea, si riferisce ad "*edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante*"; oppure si aggiungono ad altre, più stratificate nel tempo (ad esempio, l'articolo 2, comma 1, capoverso *1-septies decies*, fornisce una nuova definizione di "fabbricato" e, al capoverso *1-duodetricies*, fornisce una nuova definizione di "unità immobiliare", ancorché le suddette fattispecie abbiano formato nel tempo oggetto di numerose altre definizioni, a diversi fini);

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; in particolare, recano un termine iniziale di efficacia lontano nel tempo, le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, capoverso *4-bis*, comma 1, che detta disposizioni in materia di nuovi edifici "ad energia quasi zero" che troveranno attuazione a partire dal 2018 per gli edifici pubblici e dal 2021 per tutti gli edifici di nuova costruzione, recando conseguentemente termini distan-

ziati nel tempo anche ai fini dell'adozione della normativa attuativa; troveranno inoltre applicazione a decorrere dal 9 luglio 2015, le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 6, comma 6, ultimo periodo; in relazione alle succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 17-*bis*, interviene a modificare – con l'introduzione di prescrizioni che peraltro non appaiono perfettamente coordinate tra di loro – una disciplina (concernente i requisiti degli impianti termici) attualmente contenuta in una fonte normativa di rango subordinato, quale il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano "un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi" [si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il provvedimento all'articolo 14, comma 3, si rapporta alla normativa vigente procedendo mediante un richiamo effettuato in forma generica (si dispone infatti che la normativa vigente trovi applicazione in quanto compatibile), che sarebbe invece opportuno specificare indicando puntualmente la normativa oggetto del rinvio;

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che novella l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, prevede, in relazione ad alcune tipologie di immobili, tra cui gli edifici e le aree di notevole interesse pubblico di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge; tuttavia, alla lettera *d*) del medesimo comma, capoverso 3-*bis*, precisa che, in relazione agli edifici e alle aree di notevole interesse pubblico di cui sopra, le disposizioni contenute nel decreto-legge si applichino limitatamente alla prestazione energetica degli edifici e all'esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici; infine, al capoverso 3-*bis*.1, sempre in relazione ai medesimi edifici, precisa ulteriormente che essi *“sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-*bis*, solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta”*;

sempre sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, al successivo articolo 6, contiene una disciplina in materia di attestato di prestazione energetica, che, ai commi 6 e 7 – ora interpolati dal nuovo comma 6-*bis*, introdotto dal Senato e relativo ad altro argomento – reca una disciplina in buona parte omogenea concernente gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², riferita, al comma 6, ai soli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni, e che sembrerebbe opportuno inserire nell'ambito di un unico comma; infine, all'articolo 17-*bis*, introdotto dal Senato, novella l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sostituendo il comma 9 con tre nuovi commi, i quali fissano dapprima la regola di carattere generale (comma 9); prevedono poi in determinati casi la possibilità di deroga

alla norma generale (comma 9-*bis*); assoggettano infine tale eventuale deroga ad un ulteriore obbligo (comma 9-*ter*);

infine, il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); esso non è tuttavia provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia verificato il coordinamento interno e l'impatto sull'ordinamento vigente della complessa procedura per la definizione delle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche delineata dal combinato disposto degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 8, comma 1, lettera *b*), capoverso 5-*sexies*, 9 e 13, che novellano, rispettivamente, gli articoli 4, 6, 9, 11 e 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005;

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si chiarisca come si collochi la nuova autorizzazione all'adozione di norme regolamentari rispetto alle norme regolamentari appena emanate e contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, che entrerà in vigore il 12 luglio prossimo;

sia valutata la soppressione dell'articolo 17-*bis* che, in relazione alla definizione dei requisiti degli impianti termici, incide sulle disposizioni contenute all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, oppure, subordinatamente – ove si

intenda mantenerlo e previo coordinamento interno al testo – si valuti di riformularlo nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria in questione mediante un atto avente la medesima forza;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;

per quanto detto in premessa, all'articolo 13 e all'articolo 18, comma 2, che dispongono l'abrogazione, rispettivamente, del decreto del presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, subordinatamente all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dal nuovo comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005:

a) si dovrebbe chiarire – in presenza di una pluralità di decreti che potranno essere emanati a norma del citato articolo 4 e la cui entrata in vigore presumibilmente avverrà in tempi diversi per ciascuno di essi – il momento in cui si verificherà l'effetto abrogativo;

b) si dovrebbero collocare le suddette disposizioni in un unico contesto normativo, tenuto conto che la prima di tali abrogazioni è inserita, con una novella recata dall'articolo 13, nell'ambito del decreto legislativo n. 192 del 2005 e la seconda è contenuta invece tra le disposizioni finali del decreto-legge in titolo;

c) si dovrebbe infine chiarire la consequenzialità tra l'emanazione dei decreti interministeriali riguardanti la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che riguardano l'ambito di applicazione del decreto medesimo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare il coordinamento interno all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 3, e *d)*, capoversi comma 3-*bis* e 3-*bis.1*; all'articolo 6, commi 6 e 7, e all'articolo 17-*bis*, comma 1, capoversi 9, 9-*bis* e 9-*ter*;

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, che contiene un rinvio normativo generico, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo

9

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 luglio 2013.

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 10.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Emendamenti C. 67 ed abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che l'emendamento 1.550 delle Commissioni e gli articoli aggiuntivi 2.0500 (*nuova formulazione*) e 2.0550 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Emendamenti C. 67 ed abb-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	11
Variazione nella composizione della Commissione	11
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Esame emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	11
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Esame emendamenti C. 67 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	13

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2013. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, facendo presente che risultano in corso di trasmissione talune proposte emendative testé approvate dal Comitato dei nove delle Commissioni riunite VIII e X ed è in corso una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo sull'organizzazione dei lavori della Camera, sospende la seduta fino alle 10.45.

La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 11.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che cessano di fare parte della Commissione bilancio i deputati Roberto FICO e Giuseppe D'AMBROSIO, e che entra a farne parte il deputato Marco BRUGNEROTTO.

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Esame emendamenti C. 1139-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il

fascicolo n. 2 degli emendamenti, recante, in particolare, le seguenti proposte emendative: Commissioni 2.500 e Governo 1.600 e il relativo subemendamento Crippa 0.1.600.1. Avverte altresì che l'Assemblea ha trasmesso le ulteriori proposte emendative 1.550 e 2.0550 delle Commissioni, nonché una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.0500 delle Commissioni. Osserva che l'emendamento 1.600 reca disposizioni volte a specificare che il rapporto di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012 non può modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità ma legittima la regione competente a chiederne il riesame. Rileva che la proposta emendativa è corredata da relazione tecnica positivamente verificata, la quale, ribadendo la natura procedimentale delle modifiche previste alla normativa vigente, non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Evidenzia che il subemendamento Crippa 0.1.600.1 non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo. Fa presente che l'articolo aggiuntivo 2.0500 (*Nuova formulazione*) autorizza la regione Puglia, nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e di 40 milioni di euro per il 2014, ad escludere dai limiti del patto di stabilità interno della medesima regione i pagamenti e gli impegni relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto in materia di commissariamento straordinario. Rileva che alla compensazione dei relativi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede mediante utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno una conferma da parte del Governo sulla compatibilità finanziaria della disposizione in esame. Evidenzia che la proposta emendativa 2.500 prevede che agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, sia attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Osserva che la proposta emen-

dativa non sembra presentare particolari profili problematici dal punto di vista finanziario e appare, comunque, opportuna una conferma in merito da parte del Governo. Rileva che l'emendamento 1.550 riprende, nello sostanza, il contenuto dell'emendamento Segoni 1.115 sul quale la Commissione aveva espresso nulla osta nella seduta di ieri ed è volto a prevedere che, nei limiti delle disponibilità residue, i proventi derivanti dall'attività commissariale siano destinati anche ad interventi di modifica dell'area dello stabilimento. Rileva che la proposta emendativa non sembra quindi presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che l'articolo aggiuntivo 2.0550 delle Commissioni, recante un intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale, è volto a consentire all'ISPRA l'erogazione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga specifiche attività che richiedano particolare impegno. Precisa che, a tal fine, è prevista, in favore dell'Istituto, l'erogazione, per il triennio 2013-2015, di un contributo pari a 90.000 euro annui, coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in conseguenza della soppressione del Garante di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sulle proposte emendative richiamate dal relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 1139-A Go-

verno contenute nel fascicolo n. 2, l'emendamento 1.550 e gli articoli aggiuntivi 2.0500 (*Nuova formulazione*) e 2.0550,

esprime

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo 2, non comprese nel fascicolo 1, nonché sull'emendamento 1.550 e sugli articoli aggiuntivi 2.0500 (*Nuova formulazione*) e 2.0550 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali.

Esame emendamenti C. 67 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, riferito al progetto di legge C. 67 e abb.-A, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. In particolare, rispetto al fascicolo 1, già esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri, il fascicolo 2 reca due nuove proposte emendative. Si tratta in particolare degli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione, che risultano di carattere ordinamentale e non presentano, pertanto, profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, quindi, di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sulle proposte emendative richiamate dal presidente.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia 14

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 luglio 2013.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 10.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 15

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta di martedì 9 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata avviata la discussione generale sul provvedimento che si concluderà nella seduta odierna in modo da consentire al relatore di predisporre una proposta di parere da presentare alla Commissione, ai fini della votazione, nella seduta prevista per le ore 14.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel richiamare i contenuti della proposta di parere che si riserva di presentare nel corso della seduta delle ore 14, evidenzia

i profili di criticità connessi a talune previsioni recate dal decreto-legge. In merito all'articolo 18, sul fondo per le infrastrutture, il cosiddetto « sblocca cantieri », reputa opportuno che si preveda una correzione dei termini per l'emanazione dei relativi decreti attuativi; ritiene preferibile che i suddetti decreti attuativi siano emanati entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge e non invece entro i previsti 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. In relazione al comma 2 dell'articolo 30, ritiene opportuno prevedere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In merito al piano sull'edilizia scolastica, evidenzia la chiara competenza regionale e pertanto reputa opportuno inserire il parere della Conferenza unificata. Si sofferma quindi sull'articolo 18, comma 9, relativo al « programma dei seimila campanili », ritenendo necessario prevedere una soglia minima inferiore, pari a 300.000 euro, per il contributo; reputa altresì opportuno che le risorse assegnate ai piccoli comuni siano escluse dai limiti del patto di stabilità interno. Prospetta quindi l'opportunità di prevedere modifiche integrative all'articolo 26 in tema di proroghe inerenti agli appalti pubblici; in particolare propone di ampliare il periodo

di attività documentabile ai fini della attestazione SOA delle imprese appaltatrici. Sostiene altresì la necessità di garantire il rispetto dei pagamenti sullo stato di avanzamento dei lavori e di prevedere un innalzamento della quota di partecipazione ai lavori da parte delle imprese medio piccole. Ritiene utile intervenire sull'articolo 30, pur comprendendo l'esigenza di stabilire semplificazioni in materia edilizia. Fa notare che non risulta immediatamente applicabile la norma che regola la procedura di rilascio dell'agibilità; ritiene quindi che occorranò correttivi sulla agibilità parziale prevedendo appositi collaudi e la certificazione degli impianti. Ritiene poi opportuno sopprimere il comma 2 dell'articolo 30 sulla proprietà dei parcheggi pertinenziali. In merito all'articolo 38, preannuncia proposte di modifica in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistiche di piccole dimensioni. Ritiene, quindi, opportuno, in relazione all'articolo 39 sulla autorizzazione paesaggistica, proporre la soppressione del punto 3) in ordine al richiamato parere vincolante. Evidenzia, quindi, che sussistono taluni profili critici in relazione alla questione delle acque emunte, per le quali occorre eliminare ogni riferimento improprio alla sostenibilità economica. Si riserva, quindi, di presentare una specifica riformulazione delle norme in materia di terre e rocce da scavo. Sul potenziamento dell'attività di tutela ambientale, reputa opportuno rafforzare il ruolo delle ARPA. Sottolinea in conclusione che i rilievi critici evidenziati saranno tradotti in apposite condizioni da apporre alla proposta di parere che si riserva di presentare.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di inserire nelle premesse della proposta di parere una chiara e ferma stigmatizzazione del continuo ricorso a decreti *omnibus* che finiscono per rendere non sufficientemente approfondito l'esame dei contenuti da parte delle Commissioni e del Parlamento nel suo complesso. Avverte infine che i deputati del gruppo PdL hanno comunicato che non partecipe-

ranno ai lavori delle Commissioni e dell'Aula.

Tino IANNUZZI (PD) osserva che un profilo particolarmente critico del decreto-legge attiene al carattere di provvedimento *omnibus*, che regola interi settori che necessiterebbero di una più meditata e approfondita analisi presso le rispettive Commissioni di merito. Sottolinea quindi l'esigenza che la proposta di parere contenga una specifica premessa di carattere politico-istituzionale volta a deplorare la diffusa prassi dei decreti *omnibus*, che non consentono peraltro di verificare e monitorare gli effetti e l'impatto determinato dalle molteplici e disomogenee norme dai medesimi recate. Ritiene utile evidenziare, in premessa al parere, la necessità di adottare in tempi rapidi un testo organico ed autonomo in materia di appalti, nonché in relazione all'edilizia, trattandosi di settori che richiedono provvedimenti mirati e specifici. Evidenzia l'esigenza che la Commissione definisca una griglia di priorità da sottoporre alle Commissioni di merito attraverso specifiche e circoscritte condizioni da apporre al parere. Nel merito, pur apprezzando che siano state reperite risorse pari a 2 miliardi e 70 milioni di euro per le infrastrutture, osserva che l'articolo 18 non pone criteri prioritari nell'assegnazione di tali risorse ma si limita a prevedere un elenco di opere che necessitano di specifici interventi. Tale metodo di identificazione appare del tutto incongruo, in quanto non evidenzia le priorità cui destinare i finanziamenti erogati. Rileva quindi che all'articolo 19 sarebbe opportuna una riduzione da 500 a 200 milioni di euro delle risorse previste per la defiscalizzazione in materia di finanza di progetto.

Aggiunge che la previsione del « programma seimila campanili » denota una attenzione ai piccoli comuni; tuttavia reputa opportuno ridurre l'importo indicato e prevedere il recupero delle costruzioni esistenti quale criterio di priorità nel riparto delle risorse. In merito alle risorse assegnate all'INAIL per l'edilizia scolastica, fa notare che taluni problemi di coordi-

namento tra i competenti ministeri hanno reso non operativi i precedenti finanziamenti erogati. Occorre pertanto definire con attenzione le procedure di assegnazione dei finanziamenti. Sostiene quindi, in merito all'articolo 30 sulla ristrutturazione edilizia, che si debba riservare una maggiore attenzione ai centri storici anche prevedendo apposite deroghe.

Sostiene poi che il decreto in esame debba fornire adeguate risposte alla grave crisi in cui versano le imprese. A tal fine ritiene utile estendere da 5 a 10 anni il periodo di tempo in cui le imprese possono richiedere il rilascio della «qualificazione». Sottolinea poi l'esigenza che si stabiliscano temi certi per i pagamenti relativi allo stato di avanzamento lavori e che sia elevata la quota dei lavori che il concessionario stradale debba assegnare con pubblico incanto, al fine di aumentare la competitività del settore.

Salvatore MATARRESE (SCpI) osserva, con riferimento alle soprintendenze, che occorrono ulteriori semplificazioni al fine di superare le attuali criticità connesse alla espressione dei pareri di tali enti. In relazione alla questione della variazione di sagoma, sostiene che occorre favorire le riqualificazioni progettuali di qualità. Al riguardo, reputa non idonei gli eccessivi vincoli posti dalla disciplina, salvo per le ipotesi in cui sussistano valenze di tipo storico da tutelare. Sulle acque emunte concorda sulla necessità di eliminare la sostenibilità economica mentre sulle terre e rocce da scavo ritiene che debbano essere qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, in linea con la normativa europea. Ritiene opportuno ridurre in lotti gli appalti di opere pubbliche per incentivare il lavoro delle imprese del settore. Dichiarò di condividere per il resto le considerazioni svolte dal relatore.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel contestare fortemente i contenuti del provvedimento, ritiene che sia necessario richiedere la soppressione delle norme che modificano i testi unici in materia ambientale alterandone gli equilibri e l'im-

postazione di fondo. In merito agli articoli 41 e 30, reputa che la Commissione debba manifestare al Governo la sua forte contrarietà. Evidenzia che l'articolo 5, comma 5, si pone in aperto contrasto alle posizioni espresse in Commissione, in quanto tale norma prevede incentivi agli inceneritori e sottrae risorse alle energie rinnovabili. In merito al «programma seimila campanili», reputa opportuno ridurre gli importi previsti trattandosi di opere minori a favore dei piccoli comuni. Reputa che talune disposizioni abbiano finalità non conformi allo spirito del provvedimento; in particolare si chiede quale sia il motivo di talune modifiche alla disciplina dei campeggi. Esprime quindi rilievi critici in merito alle numerose deroghe e proroghe rispetto a previsioni già in vigore. In relazione all'articolo 18 sui finanziamenti all'edilizia scolastica, fa notare che sarebbe opportuno precisare se la norma si riferisce a scuole pubbliche o anche private. Preannuncia, in conclusione, la presentazione di numerose proposte emendative e auspica che il parere della Commissione possa contemplare specifiche condizioni volte a richiedere la soppressione di norme del testo che disciplinano materie di piena competenza della Commissione.

Roberto MORASSUT (PD), nel ringraziare il relatore, evidenzia che l'articolo 30 disciplina materie in ordine alle quali è in corso in Commissione l'esame di specifici provvedimenti, quali quelli relativi al consumo di suolo e alla riqualificazione urbana. Fa notare che occorrono politiche organiche di ampio respiro sul tema dei tessuti edilizi esistenti e sulla riqualificazione mentre il provvedimento in esame incide su singole previsioni. Reputa quindi opportuno richiedere la soppressione dell'articolo 30 affinché i contenuti del medesimo possano essere più compiutamente esaminati attraverso specifici provvedimenti assegnati alla Commissione.

In merito alla disciplina della modifica delle sagome e del consumo di suolo, considera necessario estendere le norme di cautela e di salvaguardia non solo ai tessuti edilizi vincolati ma anche ai centri

storici, e quindi alla zona A. Osserva che il decreto-legge intende perseguire la riqualificazione ed il recupero urbano soprattutto nelle aree di periferia, mediante interventi mirati e marginali. Fa notare che sarebbe invece necessaria una politica di interventi integrati e di più ampio respiro; sostiene che la normativa urbanistica andrebbe rivista nel suo complesso, anche in relazione al delicato tema della fiscalità urbana. Osserva che il testo in esame reca misure che sembrano alimentare esclusivamente i profili della nuova rendita urbana e non invece dei vantaggi, anche fiscali, a favore delle amministrazioni comunali.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per i contributi forniti, auspica che sia possibile individuare punti di condivisione tra tutti i gruppi parlamentari in merito ai profili più delicati del provvedimento. Prende atto quindi delle sollecitazioni avanzate dai colleghi del gruppo di Scelta civica in ordine agli

articoli 30 e 39. Sostiene l'opportunità che all'articolo 39 sia mantenuto il parere della Conferenza Stato-regioni a garanzia della legittima salvaguardia delle competenze delle autonomie territoriali. Ritiene opportuno procedere a una adeguata riflessione sull'articolo 30, affinché siano maggiormente tutelati i centri storici; al riguardo prospetta l'ipotesi di richiedere una soppressione della norma. Dichiaro di concordare con il collega Iannuzzi in ordine ai rilievi critici manifestati sulla ricorrente prassi dei decreti-legge *omnibus*.

Tino IANNUZZI, *presidente*, al fine di rendere efficace e incisivo il parere della Commissione, confida che i gruppi parlamentari possano convergere in ordine ai temi richiamati dagli articoli 30, 39 e 41 e sul pacchetto di misure a sostegno delle imprese.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2013.

Mario TULLO (PD), *relatore*, segnala l'opportunità di un breve rinvio della se-

data, volto a consentire di definire alcune questioni ancora aperte contenute nella propria proposta di parere, che, attraverso l'inserimento di condizioni e osservazioni, intende fornire un effettivo contributo al miglioramento del testo del decreto-legge.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione della richiesta del relatore e del particolare rilievo che, proprio sulla base di quanto indicato dai presidenti delle Commissioni I e V, potranno assumere i pareri approvati dalle Commissioni di settore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 9.30.

Mario TULLO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il gruppo Movimento 5 stelle ha

presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Ivan CATALANO (M5S), fa presente che il decreto-legge interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali, che difficilmente possono considerarsi avvinati da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2012, necessario affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. Pur comprendendo le ragioni economiche, politiche e sociali che inducono il Governo ad intervenire con un solo provvedimento su molteplici settori, anche allo scopo di fornire ai cittadini risposte da tempo attese, sottolinea come tali esigenze confliggano con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza.

In primo luogo, riguardo alle disposizioni in materia di Agenda digitale, osserva che, se da un lato il decreto-legge n. 69 tenta di fare ordine in materia, in generale si registra, al momento, un generale fallimento degli obiettivi prefissi, dal momento che risultano da emanare ancora numerosi decreti attuativi e c'è una grande confusione nella *governance* dell'Agenda digitale, rispetto alla quale sottolinea l'assenza dello statuto. Al riguardo ricorda che il decreto-legge del fare aggiunge un altro componente al tavolo della cabina di regia, nella figura del Presidente del Consiglio, che la presiede, e istituisce altre due figure, un tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, organismo consultivo composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle Università, ma non della società civile e un'apposita « struttura di missione », diretta da un commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, cui è assegnato un ruolo di supervisione. Giudica poco chiara l'utilità di questa nuova figura, considerando già l'esistenza di un direttore dell'Agenda digitale che non appare adatto al ruolo cui è preposto. Giudica, pertanto, l'istituzione di nuove figure e i

nuovi assetti da raggiungere premesse per un nuovo, assai prevedibile, stallo. Ricorda, infatti, che negli ultimi vent'anni, dal 1993 al 2012, c'è stato un « Governo-Penelope », che ha cambiato quattro volte nome e competenze dell'Autorità incaricata di occuparsi del digitale, da AIPA, a CNIPA, per passare a DigitPA e infine Agenzia per l'Italia digitale e che adesso, ancor prima che l'Agenzia sia diventata operativa, non avendo ancora uno statuto, istituisce un Commissario, senza poteri di emanazione di decreti, incaricato dell'attuazione dell'Agenda digitale che presiederà un tavolo costituito da esperti e imprese. In conclusione, osserva che le disposizioni relative all'Agenda digitale non risultano innovative, ma cercano di portare ordine nel disordine e nell'inefficienza consolidata nell'ultimo anno. In considerazione del forte ritardo registrati nell'attuazione dell'Agenda digitale, propone che il Commissario faccia una relazione alle Commissioni parlamentari competenti ogni 3 mesi sullo stato di avanzamento dell'Agenda digitale.

Riguardo all'articolo 10, esprime apprezzamento per il superamento delle disposizioni recate nel decreto-legge cosiddetto « Pisanu », in contrasto con la normativa europea, e sottolinea l'apprezzabile elemento di semplificazione in materia di obblighi di identificazione che intende sostituire l'identificazione personale dell'utilizzatore dei sistemi *wi-fi* con un sistema di registrazione degli indirizzi *mac address*. Propone in ogni caso di eliminare questo vincolo, giudicando opportuno che le regole tecniche siano meglio precisate in provvedimenti non di rango primario, ovvero in apposite linee guida.

Riguardo all'articolo 14, fa presente che esso viene modificato, eliminando il vincolo di richiesta della casella di posta elettronica certificata governativa contestualmente al rilascio del documento digitale, in modo tale da permettere al cittadino di poter richiedere sempre la casella.

Quanto all'articolo 18, ricorda che esso destina 100 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione del primo Pro-

gramma « 6000 Campanili » esclusivamente ad interventi infrastrutturali di adeguamento e ristrutturazione di edifici pubblici e non per la costruzione *ex novo* di questi ultimi. In ordine all'articolo 19, propone che esso venga stralciato dal provvedimento in esame, soprattutto in relazione alla disposizioni di cui al comma 3 lettera a), in quanto non sono esplicitate le opere infrastrutturali che beneficranno della defiscalizzazione.

Riguardo alle disposizioni in materia portuale, osserva che l'articolo 22 reca le disposizioni amministrative necessarie ad ottenere autorizzazioni al dragaggio dei porti, abolendo l'obbligo di subordinare gli interventi già previsti nei piani regolatori portuali al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale. Nell'esprimere, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà a questo tipo di semplificazioni, ricorda che l'articolo citato consente la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, cosa che ritiene un vero e proprio scempio ambientale.

Quanto all'articolo 23, che interviene e modifica i criteri per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale, osserva che in precedenza tale imposta era prevista solo per i proventi derivanti dal noleggio superiori a 30.000 euro, mentre il comma 1 dell'articolo 23, nel sostituire il criterio patrimoniale con un criterio temporale, fissa un limite non superiore ai 40 giorni, estendendo lo sgravio fiscale anche alle barche di lusso. Quanto al comma 2, esso ridimensiona la tassa, in visione di una crisi del sistema portuale che non si può ignorare, ma allo stesso tempo non attribuisce consistenti vantaggi, così come previsto dal testo del decreto, ai possessori di barche fino ai 20 metri.

Sottolinea inoltre che tale decreto prevede procedimenti normativi che con cui vengono superate le funzioni della mai

nata Autorità di regolamentazione dei trasporti. Evidenzia che tale Autorità, istituita dall'articolo 37 del decreto legge n. 201 del 2011, si vede esautorata dalle sue funzioni volte alla definizione di canoni e tariffe, dal momento che l'articolo 24, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria e che disciplina i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria. Ricorda che il citato articolo 17, prima della modifica recata dal decreto-legge, definiva, in particolare, la procedura per la determinazione del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale prevedendo che, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, il canone fosse stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, vale a dire Rfi Spa, previo parere del Cipe e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza. Rileva che, per effetto della modifica apportata dal decreto-legge, viene invece attribuito al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il pieno potere di approvare una proposta di canone proveniente direttamente dal gestore, cosa che giudica del tutto sconveniente e che non garantisce l'equità. Ritiene che il recepimento delle direttive deve essere perfezionato attraverso la creazione di questo organismo di regolamentazione, che è per sua natura neutrale ed indipendente, a differenza di Rfi SpA, società del Gruppo Ferrovie dello Stato interamente controllata da Ferrovie dello Stato Italiane Spa, a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ritiene, pertanto, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possa ritenersi del tutto indipendente dal gestore

dell'infrastruttura, vale a dire RFI Spa. Giudica, in conclusione, tale modifica contraria allo spirito delle direttive europee e in contrasto con le disposizioni vigenti riguardanti le autorità di regolamentazione dei trasporti.

Osserva, inoltre, che andrebbe riformulato l'articolo 25 del decreto-legge, affinché la struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, istituita presso il ministero e dimenticata, venga eliminata facendo assorbire all'Autorità per la regolazione nei trasporti le poche funzioni rimaste in capo alla citata struttura, e reimpiegando il personale a sua disposizione nel rispetto della normativa vigente.

Pur apprezzando le intenzioni del Governo di voler sbloccare i cantieri e rendere tempestivi l'avvio e la prosecuzione di opere infrastrutturali importanti, tuttavia non concorda sul metodo adottato e su una selezione dei progetti che venga esclusivamente gestita dall'alto. Fa presente, infatti, che con l'articolo 18 sono stati stanziati fondi pari a 2.069 milioni di euro, che sono tuttavia quasi del tutto impegnati su progetti già individuati a priori. Inoltre, con l'articolo 27, si mette a punto lo strumento di approvazione unica del progetto preliminare che è, in pratica, uno strumento di forza nelle mani del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede che il progetto venga approvato dal Cipe solo in fase preliminare, mentre lo stesso Ministro può approvare con decreto un progetto definitivo sul quale gli enti locali non hanno strumenti altrettanto forti per opporsi. In definitiva, a suo giudizio, le misure contenute nel decreto-legge fanno scivolare la gestione delle opere infrastrutturali sempre più verso una conduzione centralizzata delle decisioni rischiando di far saltare quasi del tutto la condivisione delle opere a livello territoriale e di alzare la conflittualità sociale nonché il contenzioso tra organi dello Stato.

Giudica inoltre necessaria la soppressione dei commi 4 e 10 dell'articolo 18, cosiddetto « sbocca cantieri », che prevedono il finanziamento del corridoio tirrenico meridionale A12, opera ritenuta inu-

tile da diversi gruppi ambientali e dai comitati locali, e ulteriori finanziamenti per l'ANAS. Preannuncia inoltre emendamenti volti a riformulare il comma 7, per vincolare la discrezionalità nell'utilizzo degli investimenti.

Per tali ragioni, anche a norme del proprio gruppo, presenta una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) stigmatizza in primo luogo la decisione di rinviare ad oggi la discussione, già prevista nel calendario dei lavori per la giornata di ieri, del provvedimento in esame, che costituisce uno degli interventi più importanti del Governo in carica, malgrado i numerosi profili di interesse della Commissione su cui era opportuno dibattere. Ritiene che tale modo di procedere svilisca il ruolo della Commissione, chiamata a svolgere una importante funzione di analisi ed istruttoria dei provvedimenti legislativi, in particolare di quelli di origine governativa, a salvaguardia e garanzia dei principi democratici alla base dei processi decisionali della Repubblica. Giudica, quindi, la decisione presa ieri particolarmente grave in ragione della rilevanza del provvedimento e delle questioni delicate in esso contenute, relative alle infrastrutture materiali ed immateriali, ai trasporti e alle telecomunicazioni. Ritiene, inoltre, che la possibilità che i contenuti della proposta di legge in materia di pagamento delle sanzioni per violazioni del codice della strada confluiscono all'interno del decreto-legge, per quanto in parte condivisibile, rappresenti non un successo, come sottolineato ieri dal presidente, bensì una doppia umiliazione per la Commissione trasporti, essendo la dimostrazione che il Parlamento ha bisogno del Governo per legiferare. Ritenendo che la Commissione si sia venduta non per 30 denari ma per il 30 per cento, auspica che situazioni di tale natura non si verifichino più in fu-

turo. In merito alle disposizioni del decreto-legge in esame, sottolinea, in relazione alle competenze della Commissione, gli articoli 10 e 25, che a suo giudizio presentano delle criticità, innanzitutto di tipo interpretativo, che esigono a suo giudizio una correzione in sede di conversione del decreto-legge. Nel sottolineare che tali criticità, in relazione all'articolo 10 sono in parte già state evidenziate nella relazione introduttiva, esprime la propria sorpresa in merito al fatto che poco è stato rilevato dal relatore in relazione all'articolo 25, che pur non essendo di stretta competenza della Commissione, concerne argomenti di grande interesse per la Commissione medesima. In merito all'articolo 10 osserva che l'obbligo di identificazione personale per gli utilizzatori di servizi *wi-fi* non esiste più dal 2010 e che dal 1° gennaio 2012 non è più in vigore neanche l'obbligo della licenza dei questori per gli esercenti che svolgono l'attività di offerta di accesso ad Internet, i cosiddetti *Internet point*. Ritiene, pertanto, che tali disposizioni rechino un aggravio del quadro regolatorio attuale.

In merito all'articolo 25, ricorda che esso interviene sulla continuità dell'attività di vigilanza sulle concessioni autostradali, attraverso norme che dovrebbero porre fine ai numerosi problemi sorti dalla nuova articolazione delle competenze in materia autostradale, conseguenti alle ultime e frettolose modifiche normative, che hanno tolto all'ANAS, dal 1° ottobre 2012, le attività di istruttoria e di proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze per le nuove concessioni autostradali. Osserva, tuttavia, che tali modifiche normative hanno lasciato irrisolta una molteplicità di aspetti tra i quali le modalità per il subentro del Ministero ad ANAS nei contratti relativi a beni e servizi strumentali di pertinenza dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA) e l'individuazione delle risorse finanziarie che dovrebbero essere versate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per provvedere agli oneri di fun-

zionamento della predetta Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali (SVCA).

Giudica pertanto opportuno intervenire sul comma 1 dell'articolo 25 in modo tale che sia le funzioni che le risorse umane, finanziarie e strumentali della Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali (SVCA), attualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano trasferiti alla nuova Authority dei trasporti. Auspica quindi che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento in esame.

Stefano QUARANTA (SEL), nell'osservare che il decreto-legge reca disposizioni a suo parere inadeguate, con particolare riguardo agli articoli relativi all'Agenda digitale, osserva che il coordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri non è a suo giudizio funzionale, l'articolo 18 è a suo parere incompleto su molti aspetti e l'articolo 25 è del tutto inadeguato, soprattutto sotto il profilo delle risorse finanziarie, in relazione alle esigenze del trasporto pubblico locale. Nel giudicare favorevolmente le misure recate dall'articolo 14 e quelle che intervengono in ambito portuale, e nel condividere alcune condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla suddetta proposta di parere.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) con riferimento alla proposta di parere del relatore, osserva che il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge suscita forti perplessità che non risultano superate neppure dalla riformulazione proposta dal relatore, la quale, in ogni caso, necessiterebbe di opportune verifiche tecniche. Propone pertanto di sopprimere il citato comma 1. Osserva altresì che sarebbe opportuno verificare l'effettiva necessità delle previsioni recate dal comma 2-ter dell'articolo 10, introdotto dalla proposta di parere del relatore, tenuto conto anche del fatto che la deroga all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, anche per le pubbliche amministrazioni, è

espressamente prevista dal comma 2-*bis* della medesima proposta di parere.

Mario TULLO (PD), *relatore*, concorda sull'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge. Per quanto concerne il comma 2-*ter* della propria proposta di parere, che risulta di conseguenza numerato come comma 2-*bis*, ritiene che possa essere soppresso il riferimento all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche. Riformula pertanto in tal senso la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede al relatore delucidazioni in ordine alla condizione di cui al punto 6) della proposta di parere del relatore, che interviene sull'articolo 23 del decreto-legge, relativo alla nautica da diporto.

Mario TULLO (PD), *relatore*, nel ricordare che l'articolo 23 del decreto legge interviene in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, ritiene opportuno portare a 42 giorni tale limite temporale, procedendosi, in genere, a noleggi di durata settimanale.

Michele Pompeo META, *presidente*, prima di procedere alla votazione delle proposte di parere, ritiene doveroso sottolineare il ruolo svolto dalla Commissione, che ha predisposto un'ampia e articolata proposta di parere, a seguito di un confronto serrato e approfondito con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul merito degli interventi contenuti nel decreto-legge che afferiscono agli ambiti di propria competenza. Per tale ragione esprime la propria soddisfazione, in quanto ritiene che il parere che la Commissione si accinge ad approvare permetta effettivamente di migliorare, su questioni rilevanti e delicate, il testo del decreto-legge adottato dal Governo, facendo tesoro

del lavoro svolto su tali temi fin dall'avvio della legislatura e anche nella legislatura precedente. Richiama in particolare le misure attinenti alla disciplina dei porti e alla logistica, che, senza comportare oneri per la finanza pubblica, contribuiscono allo sviluppo e al rilancio dell'economia del Paese, vale a dire alle finalità espressamente perseguite con l'adozione del decreto-legge in esame. Altrettanto meritevoli di essere citate sono le proposte volte a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada. Ricorda, in proposito, che l'elusione relativa al pagamento di tali sanzioni raggiunge livelli molto elevati, come ad esempio nel caso della città di Roma, dove risulta pari all'80 per cento, con conseguenze molto pesanti sui bilanci dei comuni. Per questo respinge risolutamente le valutazioni del collega Romano e del gruppo Movimento 5 stelle, che hanno definito una forzatura il tentativo di inserire all'interno del decreto-legge i contenuti della proposta di legge relativa al pagamento in misura ridotta delle sanzioni. Sottolinea che, anche attraverso la dialettica che si è sviluppata in Commissione, la proposta di emendamento a propria firma è stata riformulata per accogliere le principali istanze di modifica avanzate proprio dal gruppo Movimento 5 stelle, in modo da pervenire alla formulazione di un testo condiviso. Ritiene piuttosto che tale tentativo e, più in generale, tutte le proposte contenute nel parere che sarà approvato dalla Commissione, siano un contributo importante, che proviene dagli organi parlamentari, per dare risposta in tempi rapidi alle effettive esigenze del Paese, tenendo conto realisticamente delle condizioni in cui si svolge l'attività parlamentare. In conclusione, proprio con riferimento alle condizioni date, ribadisce la propria soddisfazione per il lavoro che la Commissione è riuscita a svolgere.

Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, avvertendo che, in caso di approvazione, risulta preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(C. 1248 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo);

premesso che:

all'articolo 10 si sopprimono gli obblighi, per i soggetti che offrono l'accesso ad internet al pubblico, di procedere all'identificazione personale degli utilizzatori e si introducono semplificazioni relative sia all'attività di offerta di accesso ad Internet, sia all'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica;

all'articolo 13 si rafforza il ruolo di coordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri in merito all'attuazione dell'agenda digitale. In particolare, si istituisce presso la Presidenza del consiglio la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana; si istituisce, nell'ambito della cabina di regia, il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, quale organismo consultivo permanente composto da esperti nella materia, da esponenti delle imprese private e delle università; si istituisce la figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che presiede il tavolo permanente e che è posto a capo di una struttura di missione istituita presso la Presidenza; si attribuisce esclusivamente al Presidente del consiglio dei ministri o al Ministro delegato, la nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e i poteri di vigilanza sull'Agenzia stessa; si demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro dele-

gato la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, entro il limite di 130 unità, e della dotazione di risorse finanziarie e strumentali;

il decreto-legge reca ulteriori disposizioni in materia digitale. In particolare:

a) all'articolo 14 si prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale;

b) all'articolo 15 si prevede che il presidente della Commissione per il coordinamento del Sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA, nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale;

c) all'articolo 16 si prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico;

d) all'articolo 17 si stabiliscono termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale;

per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, all'articolo 18 si istituisce un fondo di 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per 2015,

535 milioni per il 2016 e 142 milioni per l'anno 2017 per il finanziamento di infrastrutture cantierabili, alimentato con la revoca di risorse stanziato per opere più lontane dalla realizzazione. Tra le opere finanziate figurano il collegamento ferroviario funzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e la tratta Cancellolo-Frasso Telesino della linea alta velocità Napoli-Bari; tra le opere oggetto di revoca delle risorse sono compresi il secondo lotto del terzo valico dei Giovi (per 50 milioni di euro per il 2013, 189 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni di euro per il 2016) e l'alta velocità Lione-Torino (50 milioni per il 2013, 189 milioni per il 2014, 274 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016);

al medesimo articolo 18 si interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, autorizzando, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012–2016 con RFI, la contrattualizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili per l'importo complessivo di 300 milioni di euro;

all'articolo 20, in tema di sicurezza stradale, si prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: 1) il cofinanziamento in concorso con le regioni di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni; 2) la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 3) il potenziamento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale;

all'articolo 22 si interviene sulla disciplina in materia di dragaggi, al fine di semplificare le procedure di valutazione di impatto ambientale e di estendere le possibilità di utilizzo del materiale derivato dai dragaggi;

al medesimo articolo si rafforza l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, sia per quanto concerne la facoltà di determinare la misura delle tasse di ancoraggio, sia attraverso l'innalzamento dell'entità del gettito IVA riscosso nei porti che le autorità possono trattenere;

all'articolo 23 si estende l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento ai proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di unità da diporto, si esentano dal pagamento della tassa sulle unità da diporto quelle con lunghezza fino a 14 metri e se ne riduce l'ammontare per quelle con lunghezza compresa tra 14 e 20 metri;

all'articolo 24 si interviene in materia di regolamentazione di trasporto ferroviario. In particolare:

a) si modifica la procedura di determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, prevedendo il parere, anziché l'intesa della Conferenza unificata e stabilendo che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvi la proposta del gestore dell'infrastruttura (RFI Spa);

b) si stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all'infrastruttura;

c) si prevede che la separazione contabile tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario debba assicurare una trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività;

d) si dispone che, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, in alternativa alle limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, anche diritti di compensazione per gli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di

servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica;

all'articolo 25, comma 5, si consente l'utilizzo delle risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa;

al medesimo articolo 25, commi da 9 a 11, si prevede l'affidamento alla Regione Siciliana della vigilanza sull'attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia;

all'articolo 45 si prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche stabilite dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole;

all'articolo 61 si prevede, a fini di copertura, la riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,4 milioni di euro per l'anno 2014 delle risorse destinate all'emittenza televisiva locale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo » con le seguenti: « impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché di stampi per la lavorazione delle unità da diporto ».

2) all'articolo 10, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. L'offerta di accesso ad Internet al pubblico, in qualsiasi modalità e con qualsiasi tecnologia si attui, è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di connettività di garantire la tracciabilità del collegamento a livello di sessione.

2. Gli obblighi di conservazione dei dati personali, previsti dall'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione.

2-bis. I titolari e i gestori di pubblici esercizi o di circoli privati, ove l'offerta di accesso ad Internet non costituisca l'attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli enti locali possono fornire servizi di accesso ad Internet al pubblico all'interno di aree pubbliche di cui hanno la disponibilità. »;

3) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: « o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale »;

4) all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore »

aggiungere le seguenti: « della legge di conversione » e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere adottato.

b) al comma 3, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione »;

c) al comma 6 sostituire la parola: esercizio con la seguente: pre-esercizio e sostituire le parole 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;

d) al comma 9, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione »;

5) all'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti è destinata alle regioni sul cui territorio gli interventi di sicurezza stradale risultino avviati per un importo pari ad almeno il 65 per cento del totale dei finanziamenti assegnati.

6) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: « quaranta giorni » con le seguenti: « quarantadue giorni »;

7) all'articolo 24, comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: « dopo le parole: « e delle imprese ferroviarie » sono inserite le seguenti: « nelle more della piena operatività dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della definizione da parte della stessa Autorità dei criteri per la determinazione del canone » e » e sopprimere le parole da: « e le parole: "è stabilito" » fino alla fine della lettera;

8) all'articolo 80, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché alle cause nel settore del trasporto marittimo »;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre apposite misure volte ad assicurare che non si determinino ritardi nella costituzione e nell'avvio dell'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale e ad evitare sovrapposizioni di funzioni tra la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, da un lato, e l'Agenzia, dall'altro;

2) con riferimento all'articolo 20, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, in modo da assicurare, tra l'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento della sicurezza stradale;

3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, innalzando dall'1 al 2 per cento la percentuale del gettito IVA riscosso nei porti che esse possono trattenere. Si segnala altresì l'esigenza di favorire da parte delle medesime autorità azioni che consentano lo sviluppo delle attività portuali attraverso la crescita delle imprese portuali e attraverso il riordino delle concessioni. Si sottolinea altresì l'urgenza di interventi volti ad ampliare, in caso di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese che svolgono operazioni portuali, le possibilità di intervento a favore dei lavoratori, in particolare estendendole anche alle imprese costituite in forma cooperativa, e, più in generale, di una revisione della disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, con particolare riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 5, 14, 16, 17 e 18, tenendo conto dei lavori delle competenti Commissioni parlamentari svolti nella scorsa legislatura. Risulta infine necessario e urgente adottare interventi normativi a sostegno del settore navale che

possono essere attuati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica e con la possibilità di conseguire risparmi;

4) sempre con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, al fine di rafforzare gli interventi contenuti nel decreto-legge volti ad una maggiore efficienza del sistema dei trasporti e al potenziamento della logistica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure per ridefinire la disciplina relativa all'individuazione, allo sviluppo e al finanziamento degli interporti;

5) con riferimento all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'oppor-

tunità di intervenire per assicurare che le misure adottate garantiscano, da un lato, l'ottimale utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e, dall'altro, la parità di condizioni tra tutti gli operatori;

6) con riferimento all'articolo 25, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche ad altre regioni e, in particolare, alla regione Calabria la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi finalizzati all'efficientamento di servizi di trasporto pubblico locale e per garantire la copertura degli oneri di parte corrente relativi ai medesimi servizi.

ALLEGATO 2

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(C. 1248 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante:
« Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo);

richiamate le considerazioni svolte
nel corso del dibattito tenutosi presso la
IX Commissione in data 10 luglio 2013;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(C. 1248 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante:
« Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo);

premesso che:

all'articolo 10 si sopprimono gli obblighi, per i soggetti che offrono l'accesso ad internet al pubblico, di procedere all'identificazione personale degli utilizzatori e si introducono semplificazioni relative sia all'attività di offerta di accesso ad Internet, sia all'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica;

all'articolo 13 si rafforza il ruolo di coordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri in merito all'attuazione dell'agenda digitale. In particolare, si istituisce presso la Presidenza del consiglio la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana; si istituisce, nell'ambito della cabina di regia, il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, quale organismo consultivo permanente composto da esperti nella materia, da esponenti delle imprese private e delle università; si istituisce la figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che presiede il tavolo permanente e che è posto a capo di una struttura di missione istituita presso la Presidenza; si attribuisce esclusivamente al Presidente del consiglio dei ministri o al Ministro delegato, la nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e i poteri di vigilanza sull'Agenzia stessa; si demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro dele-

gato la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, entro il limite di 130 unità, e della dotazione di risorse finanziarie e strumentali;

il decreto-legge reca ulteriori disposizioni in materia digitale. In particolare:

a) all'articolo 14 si prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale;

b) all'articolo 15 si prevede che il presidente della Commissione per il coordinamento del Sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA, nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale;

c) all'articolo 16 si prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico;

d) all'articolo 17 si stabiliscono termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale;

per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, all'articolo 18 si istituisce un fondo di 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per 2015,

535 milioni per il 2016 e 142 milioni per l'anno 2017 per il finanziamento di infrastrutture cantierabili, alimentato con la revoca di risorse stanziato per opere più lontane dalla realizzazione. Tra le opere finanziate figurano il collegamento ferroviario funzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e la tratta Canello-Frasso Telsino della linea alta velocità Napoli-Bari; tra le opere oggetto di revoca delle risorse sono compresi il secondo lotto del terzo valico dei Giovi (per 50 milioni di euro per il 2013, 189 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni di euro per il 2016) e l'alta velocità Lione-Torino (50 milioni per il 2013, 189 milioni per il 2014, 274 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016);

al medesimo articolo 18 si interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, autorizzando, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016 con RFI, la contrattualizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili per l'importo complessivo di 300 milioni di euro;

all'articolo 20, in tema di sicurezza stradale, si prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: 1) il cofinanziamento in concorso con le regioni di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni; 2) la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 3) il potenziamento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale;

all'articolo 22 si interviene sulla disciplina in materia di dragaggi, al fine di semplificare le procedure di valutazione di impatto ambientale e di estendere le possibilità di utilizzo del materiale derivato dai dragaggi;

al medesimo articolo si rafforza l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, sia per quanto concerne la facoltà di determinare la misura delle tasse di ancoraggio, sia attraverso l'innalzamento dell'entità del gettito IVA riscosso nei porti che le autorità possono trattenere;

all'articolo 23 si estende l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento ai proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di unità da diporto, si esentano dal pagamento della tassa sulle unità da diporto quelle con lunghezza fino a 14 metri e se ne riduce l'ammontare per quelle con lunghezza compresa tra 14 e 20 metri;

all'articolo 24 si interviene in materia di regolamentazione di trasporto ferroviario. In particolare:

a) si modifica la procedura di determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, prevedendo il parere, anziché l'intesa della Conferenza unificata e stabilendo che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvi la proposta del gestore dell'infrastruttura (RFI Spa);

b) si stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all'infrastruttura;

c) si prevede che la separazione contabile tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario debba assicurare una trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività;

d) si dispone che, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, in alternativa alle limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, anche diritti di compensazione per gli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di

servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica;

all'articolo 25, comma 5, si consente l'utilizzo delle risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa;

al medesimo articolo 25, commi da 9 a 11, si prevede l'affidamento alla Regione Siciliana della vigilanza sull'attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia;

all'articolo 45 si prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche stabilite dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole;

all'articolo 61 si prevede, a fini di copertura, la riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,4 milioni di euro per l'anno 2014 delle risorse destinate all'emittenza televisiva locale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo » con le seguenti: « impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché di stampi per la lavorazione delle unità da diporto ».*

2) *all'articolo 10, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

« 1. Gli obblighi di conservazione dei dati personali, previsti dall'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione.

2. I titolari e i gestori di pubblici esercizi o di circoli privati, ove l'offerta di accesso ad Internet non costituisca l'attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli enti locali possono fornire servizi di accesso ad Internet al pubblico all'interno di aree pubbliche di cui hanno la disponibilità. »;

3) *all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: « o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale »;*

4) *all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione » e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere adottato.*

b) al comma 3, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione »;

c) al comma 6 sostituire la parola: esercizio con la seguente: pre-esercizio e sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;

d) al comma 9, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione »;

5) all'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti è destinata alle regioni sul cui territorio gli interventi di sicurezza stradale risultino avviati per un importo pari ad almeno il 65 per cento del totale dei finanziamenti assegnati.

6) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: « quaranta giorni » con le seguenti: « quarantadue giorni »;

7) all'articolo 24, comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: « dopo le parole: « e delle imprese ferroviarie » sono inserite le seguenti: « nelle more della piena operatività dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della definizione da parte della stessa Autorità dei criteri per la determinazione del canone » e » e sopprimere le parole da: « e le parole: « è stabilito » » fino alla fine della lettera;

8) all'articolo 80, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché alle cause nel settore del trasporto marittimo »;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre apposite misure volte ad assicurare che non si

determinino ritardi nella costituzione e nell'avvio dell'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale e ad evitare sovrapposizioni di funzioni tra la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, da un lato, e l'Agenzia, dall'altro;

2) con riferimento all'articolo 20, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, in modo da assicurare, tra l'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento della sicurezza stradale;

3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, innalzando dall'1 al 2 per cento la percentuale del gettito IVA riscosso nei porti che esse possono trattenere. Si segnala altresì l'esigenza di favorire da parte delle medesime autorità azioni che consentano lo sviluppo delle attività portuali attraverso la crescita delle imprese portuali e attraverso il riordino delle concessioni. Si sottolinea altresì l'urgenza di interventi volti ad ampliare, in caso di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese che svolgono operazioni portuali, le possibilità di intervento a favore dei lavoratori, in particolare estendendole anche alle imprese costituite in forma cooperativa, e, più in generale, di una revisione della disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, con particolare riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 5, 14, 16, 17 e 18, tenendo conto dei lavori delle competenti Commissioni parlamentari svolti nella scorsa legislatura. Risulta infine necessario e urgente adottare interventi normativi a sostegno del settore navale che possono essere attuati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica e con la possibilità di conseguire risparmi;

4) sempre con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, al fine di rafforzare

gli interventi contenuti nel decreto-legge volti ad una maggiore efficienza del sistema dei trasporti e al potenziamento della logistica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure per ridefinire la disciplina relativa all'individuazione, allo sviluppo e al finanziamento degli interporti;

5) con riferimento all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire per assicurare che le misure adottate garantiscano, da un lato, l'ottimale utilizzo dell'infrastruttura ferro-

viaria e, dall'altro, la parità di condizioni tra tutti gli operatori;

6) con riferimento all'articolo 25, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche ad altre regioni e, in particolare, alla regione Calabria la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi finalizzati all'efficientamento di servizi di trasporto pubblico locale e per garantire la copertura degli oneri di parte corrente relativi ai medesimi servizi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00230 Fabbri: Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.	
5-00283 Rubinato: Ripristino delle risorse economiche a favore delle agevolazioni per l'autoimprenditorialità	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta congiunta)	40
5-00365 Bobba: Conseguenze della cessazione definitiva della centrale termoelettrica Galileo Ferraris di Trino	38
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	42
5-00426 Baldassarre: Continuità produttiva e riqualificazione degli stabilimenti italiani del gruppo Natuzzi	38
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	44
5-00452 Carra: Continuità produttiva e prosecuzione del risanamento ambientale dello stabilimento IES di Mantova	38
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	46
5-00485 Bellanova: Informazioni in merito alla realizzazione del gasdotto TAP (Trans-Adriatic Pipeline)	38
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	48
AVVERTENZA	39

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.55.

5-00230 Fabbri: Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

5-00283 Rubinato: Ripristino delle risorse economiche a favore delle agevolazioni per l'autoimprenditorialità.

Davide CRIPPA (M5S), *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime apprezzamento per il fatto che le misure agevolative previste a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego sono state ulteriormente rifinanziate con il re-

cente decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, pur rilevando che si tratta senza dubbio di risorse insufficienti ad affrontare le situazioni di disagio dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno.

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ed auspica che il Governo possa condurre un'efficace azione di monitoraggio sull'impatto degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità, anche al fine di privilegiare in futuro l'attribuzione delle misure agevolative che possano effettivamente creare nuovi posti di lavoro ed evitare, al contrario, di incentivare interventi in settori nei quali sarebbe comunque garantito un incremento dei livelli occupazionali.

5-00365 Bobba: Conseguenze della cessazione definitiva della centrale termoelettrica Galileo Ferraris di Trino.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo relativa ad una vicenda che riguarda purtroppo l'annunciata chiusura della centrale termoelettrica di Trino. Sottolinea l'urgenza di affrontare la questione delle prospettive occupazionali dei lavoratori coinvolti, sia dell'Enel sia dell'indotto. Osserva che i lavoratori Enel sono all'interno di un percorso tutelato e sono garantiti da accordi sindacali, mentre i lavoratori dell'indotto (circa 30 persone e non 9 come indicato nella risposta) si trovano in una situazione meno assistita. La seconda questione da affrontare riguarda la bonifica dell'area in cui sono state costruite due torri per la centrale nucleare e rappresentano veri e propri ecomostri. Riguardo al progetto dell'impianto fotovoltaico Agatos Green Power, che avrebbe dovuto occupare un'area di 15 ettari adiacente alla centrale

e generare un indotto occupazionale, preannuncia la presentazione di uno specifico atto ispettivo per chiedere le ragioni della mancata realizzazione del piano.

5-00426 Baldassarre: Continuità produttiva e riqualificazione degli stabilimenti italiani del gruppo Natuzzi.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco BALDASSARRE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto e resta in attesa degli esiti del tavolo tecnico previsto per il prossimo 15 luglio.

5-00452 Carra: Continuità produttiva e prosecuzione del risanamento ambientale dello stabilimento IES di Mantova.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD), replicando, dichiara di non potersi esprimere in merito al grado di soddisfazione della risposta del Governo che appare evidentemente interlocutoria. Auspica che il Governo possa svolgere un ruolo attivo e propositivo per la prosecuzione oltre la fine dell'anno della collaborazione tra Eni e IES, che è condizione indispensabile per la continuità produttiva dello stabilimento IES di Mantova.

5-00485 Bellanova: Informazioni in merito alla realizzazione del gasdotto TAP (Trans-Adriatic Pipeline).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Salvatore CAPONE (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si

dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Nel riconoscere il carattere strategico del progetto TAP per il Paese, paventa tuttavia alcune criticità per il territorio pugliese. Accoglie con soddisfazione l'impegno del Governo a coinvolgere la popolazione nelle procedure informative e con meccanismi di consultazione per la realizzazione del progetto. A questo riguardo, auspica possa essere condivisa anche la definizione dell'ubicazione dell'ultimo tratto del gasdotto.

Davide CRIPPA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, in merito agli indirizzi programmatici del suo dicastero in materia di ricerca scientifica e applicata.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazioni nn. 5-00230 Fabbri e 5-00283 Rubinato: Ripristino delle risorse economiche a favore delle agevolazioni per l'autoimprenditorialità.**TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in esame, in quanto gli stessi trattano analogia tematica.

In considerazione dell'efficacia del decreto legislativo 185/2000 recante « Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego » nel contrastare la disoccupazione giovanile e accompagnare percorsi di *start up* d'impresa qualificati e qualificanti per gli interventi in esame, negli ultimi anni è stata attivata e costantemente incrementata, nell'ambito dei Programmi Operativi, una dotazione finanziaria « ad hoc » attraverso:

l'assegnazione di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse liberate dal Programma Operativo Nazionale « Sviluppo Imprenditoriale Locale » 2000-2006, per effetto di quanto stabilito con Decreto Direttoriale del MISE del 30 luglio 2009;

l'allocazione, nell'ambito dei « progetti prima fase », di 83,7 milioni di euro a valere sulle risorse del PON Ricerca & Competitività 2007-2013 (PON R&C), Asse II – Sostegno all'innovazione – Obiettivo Operativo « Rafforzamento del sistema produttivo », per effetto della convenzione firmata il 5 ottobre 2010 tra Invitalia, soggetto titolare della gestione delle misure per l'Autoimpiego e l'Autoimprenditorialità, e il MISE, soggetto responsabile dell'attuazione del PON R&C;

un cofinanziamento, per un importo pari a euro 54.313.381,12 e nell'ambito del Programma Operativo Interregionale (POI-n) « Attrattori culturali, naturali e turismo », di iniziative già agevolate dal decreto legislativo n. 185/2000, a seguito della convenzione conclusa tra Invitalia e il MISE in data 31 gennaio 2012;

un'ulteriore assegnazione di risorse, perfezionata tramite Decreto Direttoriale del MISE del 7 gennaio 2013, per complessivi 90 milioni di euro, di cui 40 a valere sulle risorse del PON R&C e 50 a valere sul Piano di Azione Coesione (PAC) – Aggiornamento n. 2, presentato dal Ministro per la coesione territoriale al Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 2012 e oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 96/2012 del 3 agosto 2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 novembre 2012.

Con delibera del CIPE n. 36 del 23 marzo 2012, inoltre, al fine di garantire l'operatività delle misure agevolative di cui al decreto legislativo n. 185/2000, titoli I e II, è stata disposta un'assegnazione di 60 milioni di euro a favore di Invitalia, con oneri a carico del Fondo Sviluppo e Coesione.

Al riguardo, si segnala che il Governo, con decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, ha approvato il finanziamento di misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno. In particolare è stata stabilita l'assegnazione di complessivi 80 milioni di euro per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015.

Per completezza di informazione, si segnala, altresì che è stata prevista anche l'assegnazione di risorse per:

misure del Piano di Azione Coesione rivolte alla promozione e realizzazione di

progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di un'indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno

2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

La copertura finanziaria delle suddette misure nei territori del Mezzogiorno è garantita « a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00365 Bobba: Conseguenze della cessazione definitiva della centrale termoelettrica Galileo Ferraris di Trino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come sottolineato dall'On.li Interroganti, in data 28 maggio 2013, la Società Enel Produzione S.p.A. ha chiesto al MiSE l'autorizzazione a cessare l'esercizio delle unità di produzione elettrica installate presso la Centrale termoelettrica « G. Ferraris ». Tale richiesta è motivata dalle nuove condizioni del mercato elettrico italiano che hanno limitato fortemente l'utilizzo della Centrale.

In linea generale, bisogna considerare che, negli ultimi anni, la riduzione della domanda di energia elettrica – conseguenza della recessione economica ma anche del forte impegno dell'Europa a favore dell'efficienza e del risparmio energetico – e la parallela crescita dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, hanno ridotto le ore di funzionamento degli impianti termoelettrici convenzionali (gas, olio e carbone) e modificato il ruolo di questi impianti che, in relazione anche a specifiche localizzazioni, assumono sempre più una funzione di bilanciamento rispetto alle rinnovabili non programmabili.

In più, il nostro Paese registra una notevole sovraccapacità produttiva rispetto alla domanda, oltre il doppio della potenza richiesta alla punta, e questo contribuisce a decisioni di fermata di impianti particolarmente sottoutilizzati. Ad oggi, ammontano quasi a 2.000 MW gli impianti – di Enel ed altri produttori – che hanno chiesto la cessazione dell'attività, contro circa 130.000 MW di potenza installata.

In particolare, negli ultimi anni, ad esclusione dei periodi di funzionamento per prove, derivanti dal rispetto degli obblighi ambientali, la Centrale termoelet-

trica di Trino è stata raramente chiamata in esercizio. Le mutate condizioni di funzionamento della Centrale, già risultavano, tra l'altro, nel parere della Commissione Istruttoria IPPC, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) del 25/09/2009 dal quale già risultava che « ... a partire dal 2000 è stato richiesto all'impianto un tipo di funzionamento meno continuo ma più flessibile ed articolato, per contribuire alla copertura delle punte di richiesta di energia elettrica. Un'ulteriore evoluzione si è avuta poi in relazione all'avvio in Italia nel 2004 del Mercato elettrico per cui all'impianto di Leri è stato e viene attualmente richiesto un tipo di funzionamento diverso dal passato, cioè sempre meno continuo e costante ma più flessibile e disponibile a riscontare le risultanze giornaliera che emergono dalle contrattazioni della Borsa dell'energia; di conseguenza la produzione netta complessiva a partire dal 2004, ed ancor più nel 2005 ... è risultata inferiore a quella registrata negli anni precedenti. ... ».

Per poter procedere alla definitiva messa fuori servizio, in virtù della normativa vigente, la Società Enel Produzione S.p.A. ha proceduto a presentare al MiSE apposita richiesta, con la comunicazione del 28 maggio citata dall'Onorevole interrogante. La norma, recante « *Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico* », prevede che il Ministero esprima il proprio avviso sulla definitiva messa fuori servizio degli impianti per la produzione di energia elettrica, sentito il

Gestore del sistema di trasmissione nazionale sulla funzione dell'impianto e sul programma temporale di messa fuori servizio, mentre le modalità e i termini con cui dovrà avvenire tale messa fuori servizio sotto il profilo ambientale e del ripristino del sito, sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pertanto, coerentemente al sopra riportato assetto normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico, ricevuta la succitata richiesta della Società Enel ha chiesto, con nota del 12 giugno 2013, alla Società Terna Rete Italia S.p.A. le proprie valutazioni in merito all'impatto che la definitiva cessazione dell'esercizio delle unità di produzione della Centrale in parola può avere sulla sicurezza e funzionalità del sistema elettrico. La valutazione anticipata da Terna, in corso di ufficializzazione, è che la cessazione dell'attività dell'impianto è compatibile con il mantenimento in sicurezza e con la funzionalità del sistema.

Il Ministero trasmetterà pertanto, ad Enel la propria valutazione favorevole in ordine alla messa fuori servizio definitiva e contestualmente investirà il Dicastero dell'Ambiente della definizione di modalità e termini di dismissione, nel cui ambito potranno pertanto essere approfonditi gli aspetti ambientali, attenenti tra l'altro la bonifica dell'area, citati dagli Onorevoli interroganti.

Per quanto attiene l'aspetto occupazionale, da notizie apprese dalla stessa Enel, risulta che per le attività attualmente ancora in corso, attenenti principalmente il mantenimento in sicurezza della Centrale, fino alla definitiva chiusura dell'impianto, verrà mantenuto un presidio presso la Centrale medesima. A chiusura definitiva, la Società prevede comunque che tutto il personale sarà ricollocato nell'ambito delle strutture aziendali.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato al riguardo che per quanto concerne la gestione del personale è stata attivata una trattativa sindacale in ambito nazionale (FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UI-

LCTEM-UIL), che ha demandato ad accordi territoriali la gestione delle singole realtà. Per la sede di Trino è stato calendarizzato un incontro per il giorno 11 luglio 2013 nel quale verrà esaminata la posizione dei 29 dipendenti ENEL.

Circa l'indotto, si precisa che presso la centrale Galileo Ferraris di Trino operano attualmente 9 lavoratori di aziende esterne.

Con riferimento all'esistenza di un piano di sviluppo, si fa presente che, al momento, non si è definito un programma di azioni istituzionali per la riconversione/valorizzazione dell'area, peraltro ancora interessata dalla centrale.

Per quanto concerne le iniziative locali di recupero del Borgo di Leri Cavour non si hanno notizie in merito, tuttavia appare difficile che un impianto fotovoltaico, ancorché di grandi dimensioni, possa utilmente costituire alternativa occupazionale per gli addetti alla centrale, data la significativa diversità in termini di intensità di forza lavoro delle due tipologie di installazioni, a meno che all'impianto fotovoltaico e alle risorse derivanti dalla produzione di energia, siano abbinati altri tipi di investimenti nell'area.

L'eventuale impianto non dovrebbe comunque essere autorizzato dal MiSE, ma dalla Regione e/o enti locali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'installazione.

Si fa presente infine che allo stato, le risorse economiche messe a disposizione per incentivi alla produzione da impianti fotovoltaici (costo indicativo cumulato annuo pari a 6,7 miliardi di euro) sono esaurite e pertanto, dal 6 luglio 2013, in base alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (250/2013/R/EFR), non sono più accettate nuove istanze di incentivazione.

Il cosiddetto « Conto Energia » ha consentito, con le sue cinque edizioni, di raggiungere gli obiettivi di sviluppo di energia fotovoltaica, originariamente previsti al 2020 dal Piano di azione nazionale delle energie rinnovabili (PAN).

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00426 Baldassarre: Continuità produttiva e riqualificazione degli stabilimenti italiani del gruppo Natuzzi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel quadro generale del distretto produttivo del mobile imbottito, che vive un periodo di crisi industriale e occupazionale, principalmente dovuto alla forte concorrenza sul mercato internazionale, si sono attuate alcune misure che sinteticamente descrivo.

Il Ministero dello sviluppo economico, la regione Puglia e la regione Basilicata, hanno stanziato complessivamente 101 milioni di euro per il rilancio e lo sviluppo industriale del settore del mobile imbottito della Murgia. L'impegno è stato formalizzato con un accordo di programma siglato il 13 marzo 2013, che ha come obiettivi:

la salvaguardia e consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito;

l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali;

il reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva.

Per il perseguimento di tali obiettivi, naturalmente, saranno attivati diversi strumenti.

Con riferimento agli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si aggiunge che sono stati previsti:

incentivi per nuovi investimenti produttivi per sostenere le iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e/o alla creazione di nuove opportunità di sviluppo in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti e che risultino funzionali allo sviluppo dell'in-

tera area (DGIAl – Invitalia – Contratti di Sviluppo) – dotazione finanziaria euro 20.000.000,00;

aiuti per progetti di riqualificazione produttiva e innovazione, incentivi all'innovazione per incrementare la competitività delle imprese del Distretto attraverso programmi di sviluppo sperimentale e non preponderante ricerca industriale (DGIAl – Legge n. 46/82) – dotazione finanziaria euro 20.000.000,00.

Inoltre, al fine di creare le migliori condizioni di contesto relativamente all'accesso al credito, all'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e della concessione delle autorizzazioni per l'insediamento delle imprese è previsto l'avvio di tavoli di concertazione con le rappresentanze nazionali e locali del sistema bancario, con le rappresentanze nazionali e locali dei sindacati e delle associazioni datoriali, con i comuni e le ASI del territorio di riferimento.

In particolare, per la situazione del Gruppo NATUZZI, che pur registrando un aumento del 3,4 per cento (+5,1 per cento in volumi) delle vendite nette del salotto rispetto al primo trimestre 2012 (risultati consolidati relativi al primo trimestre del 2013), sta attraversando da anni una fase particolarmente critica, con livelli di attività nettamente inferiori alla capacità industriale, il Ministero dello sviluppo economico ha tenuto, il 5 luglio, un « tavolo di confronto » per esaminare l'attuale situazione di crisi del citato Gruppo e valutare di conseguenza gli eventuali interventi.

All'incontro, a cui ho partecipato, erano presenti i rappresentanti delle Istituzioni territoriali (Regione Puglia e Basilicata), i rappresentanti dell'Azienda, i rappresentanti di Confindustria Bari, le OO.SS. Nazionali e territoriali

Nel corso dell'incontro l'Azienda ha illustrato il Piano di salvaguardia del Polo Italia nell'ambito del quale sono stati descritti gli assetti organizzativi e industriali, di sviluppo commerciale 2014 – 2018 nonché gli scenari occupazionali conseguenti.

Si è preso atto di quanto illustrato dall'Azienda nonché della conferma da parte della stessa dell'avvio della procedura di mobilità per numero 1726 unità e si è espressa forte preoccupazione per le conseguenze produttive e occupazionali che ricadranno su un territorio già fortemente interessato da crisi economica, a seguito di questa decisione.

Il Governo, comprendendo le richieste avanzate dalle OO. SS. e dalle istituzioni territoriali ha, pertanto, richiesto formalmente all'Azienda di sospendere la procedura di mobilità avviata e di attivare un confronto con le parti sociali e le Istituzioni sul Piano Industriale.

Dopo ampia discussione le Parti tutte, fatte salve le posizioni rispettivamente illustrate nel corso dell'incontro, hanno aderito alla richiesta avanzata in conclusione dal Governo di sospendere e differire i termini della citata procedura in modo da consentire un confronto in armonia con i termini e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in essere.

Si è, infine, proposto l'istituzione di un Gruppo Tecnico composto dai rappresentanti dell'Azienda, delle OO.SS delle Istituzioni territoriali e del Governo che si

occuperà di valutare tale Piano Industriale. Il primo incontro del Gruppo Tecnico è fissato per lunedì 15 luglio 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al medesimo Gruppo NATUZZI, comunica, che in data 22 settembre 2011, la suddetta società e le parti sociali hanno siglato un verbale di accordo relativo alla richiesta di cassa integrazione per la riorganizzazione aziendale.

L'accordo prevede l'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel corso del biennio che va dal 16 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013, per un numero massimo di 2858 lavoratori in forza presso le unità organizzative e produttive che insistono nelle province di Bari, Matera, Taranto ed Udine, e a fronte di un piano di investimenti di 50 milioni di euro.

Ritengo che si possa essere fiduciosi sulla possibilità di imprimere una svolta a questa pesante crisi produttiva che si trascina da anni, per il senso di responsabilità espresso, da entrambe le parti che, anche di fronte alle gravi difficoltà della situazione, hanno accettato la su detta proposta del Governo, che non è quella di chiedere la revoca della procedura di mobilità, ma è quella di una sospensione del provvedimento per permettere un confronto sereno e approfondito sul piano industriale che l'azienda è invitata a presentare, nella consapevolezza che la crisi dell'azienda richiede una discontinuità rispetto all'evoluzione riscontrata negli ultimi anni. Al tempo stesso, si apprezza l'atteggiamento dei lavoratori che, pur di garantire un futuro produttivo all'impianto e a quanti vi sono impiegati, si sono dichiarati disponibili al negoziato.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00452 Carra: Continuità produttiva e prosecuzione del risanamento ambientale dello stabilimento IES di Mantova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La raffineria IES di Mantova, di proprietà della multinazionale ungherese MOL, utilizza alcune infrastrutture logistiche di Eni SpA situate a Venezia, attraverso le quali riceve olio grezzo che alimenta ai propri impianti. Il greggio raffinato a Mantova arriva, infatti, attraverso un oleodotto di 120 km dal deposito IES di Marghera che, a sua volta, è alimentato dall'Isola dei Petroli Eni che rifornisce la raffineria ENI di Marghera.

Da informazione acquisite presso ENI SpA, risulta che la Società MOL, proprietaria della raffineria di Mantova, ha chiesto a ENI una breve proroga del contratto – che è giunto a naturale scadenza a fine giugno 2013 – per l'utilizzo delle suddette strutture logistiche ed Eni ha concesso la proroga richiesta.

ENI ha confermato che allo stato attuale MOL ed ENI hanno rinnovato il contratto per l'utilizzo dell'Isola dei Petroli di Marghera fino al 31 dicembre 2013.

Risulta inoltre, a ENI che la multinazionale ungherese (MOL) ha recentemente dichiarato che sono in corso ulteriori trattative tra le due parti.

Da quanto evidenziato, si ritiene pertanto, che sia in corso tra le parti una fase interlocutoria delle trattative per le quali non è stato richiesto l'intervento del Governo, né dalle parti interessate IES o ENI, né dalle Associazioni di categoria (Unione Petrolifera, Confindustria Energia o altro) né dalle Associazioni sindacali.

Si reputa inoltre che vi siano sufficienti margini affinché le parti trovino nelle regole di libero mercato un accordo per il

futuro che soddisfi le esigenze di entrambe, tenendo conto degli esistenti vincoli operativi delle infrastrutture.

In ogni caso il Ministero dello Sviluppo Economico è sempre a disposizione qualora fosse richiesto un intervento dalle parti e al riguardo, si evidenzia che è operativo da tempo presso l'Amministrazione, un Tavolo tecnico sulla raffinazione per l'esame delle problematiche del settore.

Al Tavolo partecipano l'Unione petrolifera e tutte le Compagnie interessate (Alma petroli, API-IP, ENI, ERG, ESSO, IES, IPLOM, ISAB, Kuwait, SARAS, Shell, Tamoil e Total Erg), ed è stato esteso anche alle parti sociali, in particolare CISL, CGIL, UIL e Confindustria energia.

La sua costituzione a fine 2011 è legata all'approfondirsi della crisi del settore, che ha tratto origine da un insieme di fenomeni strutturali e contingenti, poi aggravatisi nel quadro della recessione dell'economia europea, con il conseguente forte calo della domanda di prodotti petroliferi a livello nazionale ed europeo.

Il Tavolo ha quindi ampliato la portata degli interventi sul tema dal livello nazionale a quello europeo attraverso un'opera di sensibilizzazione delle Istituzioni comunitarie, dove si è sempre più presa coscienza della forte competizione internazionale nel settore, spesso distorsiva. Soprattutto sul fronte asiatico vi sono, infatti, mercati emergenti in crescita e condizioni economiche più competitive per effetto di sistemi fiscali più favorevoli, minor costo del lavoro, minor severità nelle normative ambientali e di sicurezza, un più facile e conveniente accesso al credito, se non anche un sistema di sovvenzioni.

Per fronteggiare tale fenomeno le imprese del settore hanno dovuto porre in essere, a livello europeo, radicali processi di riorganizzazione e riposizionamento produttivo.

Anche a livello nazionale si sta procedendo in questo senso e, per quanto riguarda in particolare l'area del nord-est, ENI sta realizzando un importante — e

ben noto alle istituzioni e al mercato — progetto di riassetto e di efficientamento della logistica e della produzione, che prevede tra l'altro, proprio la trasformazione della raffineria di Venezia in una « green refinery », ossia in una struttura produttiva moderna e coerente con i nuovi modelli di business imposti dalle evoluzioni strutturali del mercato.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00485 Bellanova: Informazioni in merito alla realizzazione del gasdotto TAP (Trans-Adriatic Pipeline).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al sindacato ispettivo n. 5-00485 si comunica quanto segue:

la società Trans Adriatic Pipeline AG – TAP, i cui soci sono la società svizzera Axpo (42.5 per cento), la società norvegese Statoil (42.5 per cento) e la società tedesca E.ON Ruhrgas (15 per cento), ha presentato a questo Dicastero il 30 agosto 2011 un progetto di gasdotto transfrontaliero il cui punto di partenza è previsto al confine Greco – Turco ed il cui percorso dovrebbe svilupparsi lungo la Grecia e l'Albania per approdare in Italia. Il gasdotto sarà lungo 800 km circa, di cui 105 km sottomarini nel mar Adriatico e trasporterà circa 10 miliardi di metri cubi/anno; in futuro la Società prevede la possibilità di un incremento ulteriore di 10 miliardi di metri cubi/anno senza bisogno di ulteriori interventi nella parte italiana del gasdotto.

Il progetto, per la parte di competenza italiana, è costituito da una condotta sottomarina lunga 45 km, che corre dalla linea mediana del Mare Adriatico fino al punto di approdo, un microtunnel per l'attraversamento della linea di costa lungo circa 1.5 km; una condotta interrata in terraferma lunga circa 10 km, e un Terminale di Ricezione del Gasdotto, dove sono ubicate la stazione di misura e controllo, anche fiscale, del gas importato. Da tale punto partirà un gasdotto di collegamento alla Rete nazionale di trasporto del gas, gestita da SnamReteGas.

L'operatività è prevista entro il 2019.

Il progetto TAP costituisce una infrastruttura strategica per trasportare gas naturale dai giacimenti dell'area del Caspio, in particolare dalla seconda fase di sviluppo

del giacimento azero di Shah Deniz II, nel Mar Caspio, verso l'Europa. Esso è stato selezionato nell'ambito di un gruppo di vari progetti, facenti parte del cosiddetto « Corridoio Sud » che alternativamente prevedevano di far giungere il gas in Europa attraverso l'area balcanica o, come poi è avvenuto, attraverso la Grecia e l'Italia.

L'apertura del Corridoio Sud è considerata nel suo insieme una priorità dell'Unione europea e la Commissione europea ha fortemente promosso il suo sviluppo, proprio per aprire una nuova via di approvvigionamento di gas per l'Europa, che potrà svilupparsi in futuro con rotte complementari, in modo da accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti e soprattutto la diversificazione delle forniture, ancora fortemente legate ai partner tradizionali, quali Russia e Algeria.

Questo è tanto più importante in quanto, anche alla luce della roadmap europea per il 2050, il gas continuerà a rivestire ancora nel medio termine una fonte energetica imprescindibile per i Paesi UE, anche in considerazione del previsto calo della produzione di gas europea, e in previsione della ripresa dell'economia e quindi dei consumi.

Al fine di promuovere la realizzazione del gasdotto TAP il 13 febbraio 2013 i Ministri dell'Energia dei Governi della Repubblica d'Italia, d'Albania e della Grecia, hanno firmato ad Atene un Accordo sul Gasdotto TAP, che è stato già ratificato dai parlamenti greci e albanese.

Il 24 maggio 2013, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione di tale Accordo, che è stato presentato alle Ca-

mere per la ratifica. Attualmente è in discussione al Senato come A.S.n.884.

Il 28 giugno 2013, il consorzio Shah Deniz II ha quindi ufficializzato la scelta del gasdotto TAP come rotta preferenziale per il trasporto del gas azero in Europa, rispetto al progetto rimasto Nabucco West, finalizzato a trasportare invece il gas azero fino in Austria attraverso i Balcani, progetto che potrà essere realizzato in una seconda fase più avanti nel tempo, quando saranno disponibili volumi di gas aggiuntivi.

La scelta di Tap per l'apertura del Corridoio Sud delle infrastrutture gas strategiche europee accrescerà la sicurezza degli approvvigionamenti, la diversificazione delle fonti e delle rotte di provenienza del gas e l'aumento dell'offerta e del numero di fornitori in concorrenza sul mercato italiano ed europeo. La sua realizzazione consentirà di andare verso un mercato sempre più concorrenziale e più integrato con quello europeo, con effetti positivi per i consumatori anche in termini di prezzo.

L'approdo del metanodotto a nord di San Foca secondo quanto dichiarato dalla Società nello studio di impatto ambientale, procurerebbe impatti ambientali pressoché nulli in quanto il gasdotto attraverserebbe la linea di costa mediante un micro tunnel che partirebbe a un chilometro dalla battigia e non richiederebbe lavori di superficie, approdando in terraferma oltre la stessa linea, senza quindi intaccare minimamente la costa salentina.

Riguardo il tracciato in terraferma il gasdotto interesserebbe il Comune di Melendugno, evitando tutte le zone protette da vincoli di carattere ambientale e paesaggistico previsti dal piano urbanistico territoriale.

Anche nella scelta della cabina terminale di approdo la società TAP sta studiando il miglior tracciato al fine di preservare il territorio nella sua integrità paesaggistica. Saranno inoltre adottati tutti i requisiti di progettazione e realizzazione previsti dalle norme di sicurezza.

In ogni caso si fa presente che lo studio di impatto ambientale è in fase di revisione, anche per rendere ancora meno rilevanti le incidenze sul territorio, in particolare per l'ubicazione e le dimen-

sioni del terminale di ricezione, ed entro settembre verrà presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e pubblicato sui quotidiani locali e nazionali per la fase di consultazione. Pertanto, durante tale fase tutte le incidenze sul territorio potranno essere valutate, acquisendo il parere definitivo degli enti locali interessati e della popolazione interessata dall'infrastruttura.

In tale occasione sarà possibile una corretta informazione e un confronto approfondito, che il Governo intende promuovere con tutti i soggetti interessati, sugli effettivi impatti di carattere territoriale e ambientale e sui vantaggi di carattere nazionale e locale derivanti dalla realizzazione dell'opera, che consentirà di avere una valutazione compiuta degli stessi su basi tecniche e dati concreti.

Aggiungo che la soc. TAP ha già dato la propria disponibilità a investire in progetti locali a beneficio dei Comuni, dei residenti e della comunità locale, tra cui sostenere, mediante una convenzione, lo studio e la realizzazione di un intervento di tutela della costa dall'erosione costiera stanziando 5 milioni di euro. Infine, secondo prime valutazioni, in fase di costruzione si avrà un investimento di 80 milioni di euro l'anno per quattro anni e 150 posti di lavoro diretti nonché effetti totali (diretti e indotti) sul PIL pugliese pari a 290 milioni di euro l'anno e a circa 2000 posti di lavoro. Nella fase poi di gestione operativa del Gasdotto si stimano 220 posti di lavoro complessivi all'anno (diretti e indotti) per 50 anni.

Per quanto riguarda infine gli aspetti autorizzativi, solo una volta emanato il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale a valle del parere della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico convocherà le riunioni della Conferenza dei servizi decisoria alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli enti locali interessati. Si precisa infine che le norme prevedono che le autorizzazioni alla costruzione dei gasdotti siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con la Regione interessata.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione 50

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 51

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 54

Sui lavori della Commissione 53

AVVERTENZA 53

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.25.

Sui lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, rilevata l'assenza del sottosegretario delegato a rispondere alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, avverte che il relativo svolgimento e la discussione delle risoluzioni 7-00050 Carra e 7-00062 Caon, relative alla crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013, sono rinviati ad altra seduta.

Fa quindi presente che la Commissione potrà passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1248, per l'illustrazione della proposta di parere del relatore,

in attesa delle decisioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi in merito ai lavori dell'Assemblea.

Edoardo FANUCCI (PD) prende atto della decisione del Governo di non presentarsi a rispondere all'interrogazione da lui presentata da ormai cinquanta giorni, che rende palese una responsabilità dello stesso Governo nei confronti della mancata risoluzione della crisi strutturale del comparto ippico. Chiede pertanto al presidente di rappresentare la sua riflessione al Governo e di assicurare che si possa di ottenere la risposta del medesimo Governo nel più breve tempo possibile.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che la mancata partecipazione del sottosegretario delegato non è ascrivibile a ragioni di merito rispetto agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ma alla partecipazione ad una riunione del gruppo PdL che interessa i complessivi lavori della Camera.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 2 luglio scorso ed è proseguito nella seduta del 3 luglio.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che costituisce il risultato di un lavoro di approfondimento svolto con i gruppi, anche in raccordo con il Dicastero agricolo.

Illustra quindi, in particolare, le condizioni indicate nella proposta.

Alle lettere *a)* e *b)*, si è posta in evidenza la necessità di non escludere le imprese agricole dall'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che stanno soffrendo fortemente per la restrizione in atto relativa all'accesso al credito.

Con la condizione di cui alla lettera *c)*, si è sottolineata l'esigenza di estendere l'applicazione dell'articolo 2, relativo ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali.

Con le condizioni di cui alle lettere *d)* e *e)*, si è poi posto l'accento sull'importanza che, nella composizione della Cabina

di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, sia prevista la partecipazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, considerata l'importanza della digitalizzazione per il comparto primario. Si è ritenuto altresì importante precisare gli obiettivi della medesima cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete *internet* nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento, incentivare e trasferire l'innovazione e sviluppare servizi di comunicazione in tempo reale di informazioni agro-meteo-climatiche agli agricoltori e agli operatori del settore.

Le successive condizioni introducono misure di semplificazione di adempimenti a carico delle imprese agricole.

Alla lettera *f)*, si introducono semplificazioni negli adempimenti relativi alla prevenzione degli incendi in favore delle imprese agricole, per impianti di limitata dimensione.

Con la condizione di cui alla lettera *g)*, è stata posta attenzione alla eccessiva onerosità dell'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, in materia di terre e rocce da scavo, che appaiono inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola; per esempio, per talune autorità di controllo, risulti addirittura irregolare il mero trasferimento in ambito aziendale con macchinari agricoli delle pietre estratte dai campi durante la lavorazione degli stessi per fini agricoli.

Parimenti, appare sproporzionata rispetto alle reali esigenze ambientali la somma degli adempimenti richiesti in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per alcune attività a scarso apporto di emissioni (quali, ad esempio, quelle di essiccazione o quelle delle cantine e dei frantoi). Si tratta di una questione annosa che interessa principalmente piccole aziende, che lavorano solo in limitati periodi dell'anno. In tal senso, è diretta la condizione di cui alla lettera *h)*.

Con la condizione di cui alla lettera *i)*, si chiede di superare le incertezze appli-

cative della disciplina vigente relativamente al digestato da non rifiuto, per evitare che siano considerati come rifiuti prodotti utilizzabili come effluenti zootecnici o ammendanti, qualora impiegati in impianti a biogas.

Le condizioni di cui alle lettere *l)*, *m)* e *n)* prevedono misure relative alle macchine agricole. In primo luogo, si prevede di consentire l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista anche da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative, per rendere più accessibile il servizio. Si è poi ritenuto necessario, in materia di omologazione delle macchine agricole, rendere immediatamente esecutiva la norma contenuta nell'articolo 45, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole. Infine, si propone di prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, nelle more di una semplificazione dei relativi adempimenti.

Con la condizione di cui alla lettera *o)*, si prevedono, in aggiunta a quelle già previste all'articolo 35, misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

Di particolare rilevanza, infine, la previsione, di cui alla lettera *p)*, di norme per rendere più agevoli e meno costose le compravendite di fondi agricoli di esiguo valore economico, assegnando ulteriori funzioni roganti ai segretari comunali; in tal modo, si fornisce un concreto sostegno alla ricomposizione fondiaria, evitando che i costi connessi a tali atti siano superiori al valore dei fondi.

Alla lettera *q)*, si chiede di rifinanziare la legge n. 499 del 1999, relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore

agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015.

La condizione di cui alla lettera *r)* è diretta a prevedere una norma di interpretazione autentica, per risolvere un'annosa questione in merito alla individuazione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale.

Illustra infine anche le osservazioni contenute nella sua proposta di parere.

Franco BORDO (SEL), considerato che il relatore ha fatto cenno ad un raccordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiede di conoscere le proposte che il Ministero è disponibile ad accogliere.

Maria ANTEZZA (PD) chiede di rafforzare la richiesta contenuta nell'osservazione di cui alla lettera *b)*, relativamente al sistema dei controlli per il settore agricolo, sostituendo l'espressione « si valuti l'opportunità » con l'espressione « si valuti la necessità ».

Chiede poi di aggiungere una proposta di modifica normativa sul regime fiscale delle società agricole. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere ripristinata la più favorevole normativa abrogata di recente con effetto dal 2015, allo scopo di favorire l'aggregazione societaria e la crescita dimensionale delle imprese agricole. Inoltre, chiede che sia almeno consentito per il 2013 e il 2014 l'esercizio dell'opzione per le società agricole che non lo hanno esercitato entro il 2012, che potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ad altre imprese dello stesso settore.

Mino TARICCO (PD), con riferimento alla richiesta del collega Bordo, fa presente che il Governo ha finora manifestato un avviso favorevole relativamente alle condizioni contenute ai punti *g)*, *h)*, *i)*, *n)*, *q)* e *r)*.

Per quanto riguarda invece le richieste della collega Antezza, si dichiara disponibile nel merito, ma rileva che da quelle misure potrebbero derivare costi per i

quali sarebbe necessario reperire una copertura finanziaria, al momento problematica. Ritiene pertanto che si potrebbe formulare un'osservazione.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà stabilita sulla base delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo in merito ai lavori della Camera.

Sui lavori della Commissione.

Franco BORDO (SEL), evidenziando che i deputati del gruppo PdL non hanno partecipato alla seduta odierna, sottolinea come tale comportamento, frutto di una scelta di quella parte politica indipendente dall'attività del Parlamento e della Commissione Agricoltura, sia da stigmatizzare come un comportamento grave ed esecrabile.

Marco CARRA (PD) chiede di aprire un confronto con le regioni del Nord e con gli attori della filiera suinicola, alla luce dell'accordo di filiera di recente raggiunto che, contenendo nuove ed interessanti proposte, merita di essere oggetto della valutazione della Commissione, anche per coo-

perare al buon esito delle misure concordate.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di sottoporre la proposta del deputato Carra all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici.

C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248);

preso atto che talune disposizioni, quali gli articoli 6 e 45, interessano direttamente il comparto primario, intervenendo in materia di determinazione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore florovivaistico e di semplificazione degli accertamenti relativi alla conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge;

considerato che ulteriori disposizioni, seppur non attinenti direttamente al settore agricolo, interessano comunque il comparto, facendo riferimento alle procedure per l'utilizzazione dei fondi strutturali europei (articolo 9), all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (articoli 13, 14 e 15) nonché agli interventi relativi al Fondo di garanzia e alla possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese (articolo 1);

rilevato che le imprese agricole risultano allo stato escluse dai benefici del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 nonostante il settore soffra fortemente la restrizione in atto relativa all'accesso al credito e richieda un sostegno dello Stato per facilitare il processo di ammodernamento delle strutture;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 6, relativamente al gasolio utilizzato per il

riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, stabilisce un'accisa agevolata, nella misura di 25 euro per mille litri, alla cui copertura si provvede con la riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo, ovvero con la riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio nel settore agricolo da ammettere all'agevolazione;

sottolineata l'esigenza di estendere l'applicazione dell'articolo 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese), compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali;

ritenuto importante che nella composizione della Cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, sia prevista la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, considerata l'importanza del processo di digitalizzazione in atto per il comparto primario;

ritenuto altresì importante precisare gli obiettivi della medesima cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete internet nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento, incentivare e trasferire l'innovazione e sviluppare servizi di comunicazione in tempo reale di informazioni agrometeo-climatiche agli agricoltori e agli operatori del settore;

rilevata l'esigenza di introdurre semplificazioni negli adempimenti relativi alla

prevenzione degli incendi in favore delle imprese agricole, in considerazione della limitata dimensione degli impianti;

considerato che l'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, in materia di terre e rocce da scavo risultano eccessivamente onerose sul piano economico e burocratico ed inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola;

considerato che gli adempimenti richiesti alle imprese agricole in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera risultano sproporzionati rispetto alle reali esigenze ambientali, in considerazione dello scarsissimo apporto di emissioni legato ad alcune attività (quali, ad esempio, quelle di essiccazione e delle cantine) e che occorre, quindi, escludere dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti agricoli ad inquinamento scarsamente significativo (come, ad esempio, gli essiccatoi, le cantine ed i frantoi);

rilevata l'esigenza di superare le incertezze applicative della disciplina vigente relativamente al digestato da non rifiuto;

sottolineata l'esigenza di consentire l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista anche da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative, per rendere più accessibile il servizio;

ritenuto, in materia di omologazione delle macchine agricole, necessario rendere immediatamente esecutiva la norma contenuta nell'articolo 45, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole;

rilevata la necessità di prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, nelle more di una semplificazione dei relativi adempimenti;

preso atto della necessità di introdurre talune norme di semplificazione degli adempimenti relativi all'informa-

zione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni;

ritenuto importante prevedere norme di semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico, assegnando ulteriori funzioni roganti ai segretari comunali;

considerata l'esigenza di rifinanziare la legge n. 499 del 1999, relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015;

richiamata la necessità di introdurre chiarimenti in merito alla individuazione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sia inserito il seguente:

« 01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole »;

c) all'articolo 2, dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 5, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali » e al comma 7, le parole « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze » siano sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole « dal Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera f), dopo le parole: « per favorire l'accesso alla rete internet » sono inserite le seguenti: « nelle zone rurali, nonché »;

f) All'articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. »;

g) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Fatti salvi il rispetto delle condizioni recate ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché dell'allegato IV del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, alle imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo, non si applicano le procedure previste dal medesimo decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 »;

h) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:

« ART. 41-bis. – (Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo) – 1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché i silos per i materiali vegetali »;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas »;

c) alla lettera z), la parola « potenzialmente » è soppressa;

d) dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente:

« kk-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di

fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera »;

e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente:

« ll-bis) frantoi »;

2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

« v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

b) la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa;

c) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente lettera:

« oo-bis) stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

i) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), è inserita la seguente:

« ff-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia »;

l) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale,

per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 »;

m) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere ad ogni effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole »;

n) dopo l'articolo 45, sia aggiunto il seguente:

« ART. 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole) – 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte le parole: « nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione ».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è posticipato al 22 marzo 2015 »;

o) all'articolo 35, al comma 1, dopo il capoverso 13-*bis*, sia aggiunto il seguente:

« 13-*ter*. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato in accordo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni »;

p) dopo l'articolo 45 sia inserito il seguente:

« ART. 45-*bis* (Disposizioni in materia di semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico). 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. (Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali) – 1. Il segretario comunale può:

a) rogare i contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 mq o con un valore economico inferiore a cinquemila euro, ubicati nel territorio comunale;

b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).

2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul

territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo »;

q) dopo l'articolo 46 sia inserito il seguente:

« ART. 46-*bis* (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999) – 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 »;

r) dopo l'articolo 49 sia inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, relativo all'accisa agevolata sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, si valuti la possibilità di prevedere la copertura finanziaria della relativa spesa con modalità diverse dalla riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo o comunque di applicare la riduzione con esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale;

b) con riferimento al complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, garantendo comunque il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale e la valorizzazione delle produzioni italiane, si valuti l'oppor-

tunità di assicurare una forma di coordinamento degli organi di controllo al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

c) con riferimento al sostegno alle imprese agricole, al ricambio generazionale e all'accorpamento fondiario e in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, si ravvisa l'opportunità di un rifinanziamento delle misure di agevolazione tributaria per la piccola proprietà contadina;

d) con riferimento alla soppressione dell'INRAN e al conseguente trasferimento delle funzioni e del personale presso il CRA, si raccomanda il reperimento delle necessarie risorse al funzionamento dell'ente, con particolare riferimento ai costi per il personale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>).	60
AVVERTENZA	61

AUDIZIONI

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Adriana GALGANO (SCpI), Sandro GOZI (PD), Paola CARNELLI (M5S), Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), Arianna SPESSOTTO (M5S), Alessia Maria MOSCA (PD), Antonino MOSCATT (PD), Filippo CRIMÌ (PD) e Michele BORDO, *presidente della XIV Commissione*.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.*

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 – Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Emendamenti C. 67 ed abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	11
Variazione nella composizione della Commissione	11
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Esame emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	11
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Esame emendamenti C. 67 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	13

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia	14
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-00230 Fabbri: Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.	
5-00283 Rubinato: Ripristino delle risorse economiche a favore delle agevolazioni per l'autoimprenditorialità	37
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta congiunta</i>)	40
5-00365 Bobba: Conseguenze della cessazione definitiva della centrale termoelettrica Galileo Ferraris di Trino	38
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-00426 Baldassarre: Continuità produttiva e riqualificazione degli stabilimenti italiani del gruppo Natuzzi	38
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-00452 Carra: Continuità produttiva e prosecuzione del risanamento ambientale dello stabilimento IES di Mantova	38
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-00485 Bellanova: Informazioni in merito alla realizzazione del gasdotto TAP (Trans-Adriatic Pipeline)	38
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	48
AVVERTENZA	39

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	50
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	54
Sui lavori della Commissione	53
AVVERTENZA	53

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*). 60

AVVERTENZA 61

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



17SMC0000520